

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Notifica telematica, contrasto giurisprudenziale: entro che ora è tempestiva?

di **Giulio SPINA\***

Cosa accade in caso di impugnazione spedita telematicamente alle ore 21.55 nell'ultimo giorno utile (nel senso che a quell'ora risulta accettata dal sistema del mittente appellante)? La notifica va considerata tardiva, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione?

Difatti, l'art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che "la notifica richiesta, con modalità telematiche, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo"; questa finzione giuridica è prevista di seguito alla statuizione per cui "la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche".

\* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## 1. La tesi di Cassazione civile 22.12.2017, n. 30766

Cassazione civile, sez. VI 22/12/2017 n. 30766 ritiene che:

- le due statuizioni di cui alla norma in questione sono tra loro scollegate, con ciò ravvisandosi per il notificante comunque l'obbligo di attenersi al limite orario delle ore 21 per spedire telematicamente la sua notifica e, per il destinatario, la certezza del perfezionamento della notifica nel giorno seguente;
- in particolare, la previsione in questione consta di due parti:
  - a. la prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21;
  - b. la seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, la notificazione eseguita dopo le 21 "si considera perfezionata" alle 7 del giorno dopo;
- il legislatore ha quindi esteso le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte), nonché trasformato quello che nell'art. 147 è un divieto di compiere materialmente l'atto in un meccanismo per cui la notificazione se sia comunque eseguita, "si considera perfezionata" solo alle 7 del giorno dopo;
- il legislatore, nel fare ciò, non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica<sup>1</sup>, con la conseguenza che l'interprete non può creare una norma nuova;
- pertanto, la notifica effettuata dopo le 21 si considera comunque perfezionata, anche per il notificante, il giorno dopo.

## 2. La tesi di Corte appello Milano, 16.10.2017

Corte appello Milano, sez. II, ordinanza del 16/10/2017 ritiene che:

- va effettuata una lettura costituzionalmente orientata della norma in questione, con la conseguenza che nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l'ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso;
- qualora egli notifici oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema;
- per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d'orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo;
- la scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l'interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia l'interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ciò in armonia con Cass. 8886/2016 e 21915/2017, la quale ha escluso la rilevanza del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario perché al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato: la legge, infatti, espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di un'attività a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalle notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali.

<sup>2</sup> Tesi interpretativa, però, non percorribile secondo Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa

### 3. La tesi di Corte appello Bari, 13.7.2018, n. 1264

Corte appello Bari, provvedimento del 13.7.2018, n. 1264 ritiene che:

- va fatta una lettura consequenziale e unitaria - e non frammentata e atomistica - delle due parti dell'articolo in esame; lettura che consente di dare al limite orario delle 21 un significato conforme al sistema del codice di rito e dall'altro di adeguare ragionevolmente la previsione alle reali potenzialità tecniche offerte dalla comunicazione per via telematica<sup>3</sup>;
- circa portata e *ratio* dell'art. 147 c.p.c. (che fissa l'orario in cui possono eseguirsi le notificazioni tra le 7 e le 21), richiamato dalla norma in commento, va osservato che si tratta di norma pensata dal legislatore del codice per le notifiche diverse da quelle in forma telematica: esso aveva ed ha quale *ratio* unicamente quella di tutelare il riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece<sup>4</sup>;
- il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario<sup>5</sup>, è rinvenibile anche nella disciplina della notifica informatica: l'art. 16-*quater*, comma 3, D.L. 179/12 prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma primo, DPR 68/05, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal secondo comma dello stesso articolo (ricevuta che secondo l'art. 6, comma 1, DPR 68/05, è quella fornita dal "gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente...nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata"): in altri termini, la ricevuta di consegna è generata automaticamente dal sistema di posta e non è controllabile dal destinatario;

---

26/01/2017 n. 189, in quanto la lettura costituzionalmente orientata proposta implicherebbe una sostanziale abrogazione della norma in esame che, all'esito di quell'interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale del suo significato.

<sup>3</sup> Da detta lettura - osserva il Giudice - non risulta affatto l'abrogazione della norma in questione o la forzatura della sua lettera

<sup>4</sup> Cassazione civile, con la sentenza del 21/06/1979, n. 3478, per sancire la mera irregolarità della notifica effettuata oltre l'orario, ha proprio rimarcato che l'art. 147 c.p.c. è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece e che il vizio conseguente al superamento dell'orario possa esser fatto valere soltanto dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto proprio ha proposto questa interpretazione (nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., rimanendo sostituito, in tale caso, l'orario dall'art. 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione, pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell'art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all'uopo indicati, anche se oltre l'orario di cui all'art. 147 c.p.c. sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile).

Cassazione civile, con la sentenza del 03/03/1980, n. 1422, ha statuito che 'qualora il destinatario della notificazione di un'impugnazione, cui sia consegnato l'atto l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell'art. 147 c.p.c. non rifiuti la consegna ma la accetti, sia pure con riserva, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell'atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale).

<sup>5</sup> Cfr. Cassazione civile, sez. un. 09/12/2015 n. 24822.

- conseguentemente, diviene evidente che il richiamo all'art. 147 c.p.c. nella prima parte dell'art. 16-septies è stato dettato dal legislatore unicamente nell'interesse del destinatario, per salvaguardare il suo diritto al riposo dopo le 21, non avendo egli possibilità - a causa della tecnologia telematica - di impedire la consegna dopo le ore 21: tale richiamo, pertanto, costituisce l'antecedente necessario della *fictio iuris* contenuta nella seconda parte dell'articolo in esame, in cui è previsto il perfezionamento differito alle ore 7 del giorno successivo: il limite delle ore 21, allora non può che intendersi stabilito soltanto per fare operare la *fictio* del perfezionamento della notifica - per il destinatario - al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente;
- non risulterebbe, infatti, ragionevole limitare nel tempo gli effetti giuridici dell'attività del notificante in via telematica (fino alle ore 21) soltanto per tutelare il diritto al riposo del destinatario (cioè, il suo diritto a un'effettiva difesa), laddove nelle notifiche effettuate per mezzo delle persone, il codice di rito contempera gli interessi di notificante e destinatario semplicemente scindendo gli effetti dell'attività di chi spedisce e di chi riceve;
- pertanto l'impugnazione spedita oltre le 21 dell'ultimo giorno utile può e deve essere ritenuta comunque tempestiva in quanto notificata dal mittente nell'ultimo giorno utile, prima delle ore 24, seppure la spedizione oltre le 21 implichi il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo (nel senso che dal giorno successivo è iniziato, per il destinatario, il decorso del termine a difesa; tanto perché il richiamo all'art. 147 c.p.c. - pensato dal legislatore del codice soltanto per tutelare il diritto al riposo del destinatario, cioè, il suo diritto a un'effettiva difesa - è stato previsto nell'art. 16 septies non quale prescrizione autonoma ma quale regola presupposto della *fictio iuris* di perfezionamento differito).